

BibLus-net

Newsletter 640 del 28 novembre 2019

In questo numero:



Sicurezza

[Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendio: la guida INAIL](#)



Lavori pubblici

[Codice Appalti: pubblicata la bozza del Regolamento unico dopo lo Sblocca Cantieri](#)



Titoli edilizi

[Serve il permesso di costruire per installare un dehor?](#)



Sicurezza

[Regola tecnica di prevenzione incendi degli impianti per la produzione di calore a gas](#)



Fisco

[Ecobonus e Sismabonus dalle Entrate i codici tributo per la cessione del credito](#)



Lavori pubblici

[Messa in sicurezza delle scuole: un miliardo di euro stanziati dal MIUR](#)



Lavori pubblici

[Tempi di pagamento della PA: i dati incoraggianti del MEF](#)



Opere edili

[Scala di collegamento tra piani: è vano tecnico](#)



Varie e brevi

[Presentato a L'Aquila il Manifesto delle città delle Aree interne](#)



Architettura e BIM

[BIM in tour 2020: i corsi di Confedertecnica sul BIM](#)




Fisco
Saldo IMU e TASI 2019: entro il 16 dicembre il pagamento



Rinnovabili
Efficienza energetica e rinnovabili negli edifici: novità in Lombardia



Lavori pubblici
Crisi d'impresa: la guida ANCE



Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendio: la guida INAIL



La nuova guida dell'INAIL illustra le modifiche apportate recentemente al Codice in materia di ingegneria della sicurezza antincendio

L'INAIL ha pubblicato la nuova guida della collana ricerche dal titolo: *“Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendio”*.

Ricordiamo infatti che il *Codice di prevenzione incendi*, nella sezione M 'Metodi', si occupa della **Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio**, degli Scenari d'incendio per la progettazione prestazionale e della Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

Obiettivo della pubblicazione è illustrare che la vera novità del Codice è rappresentata dalle soluzioni alternative e che, in tale ambito, ciascun professionista antincendio può far valere le proprie competenze e professionalità.

La guida INAIL sulla sicurezza antincendio

La pubblicazione INAIL è dedicata all'approfondimento applicativo dei “Metodi” trattati nei capitoli Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio (cap. M.1), Scenari d'incendio per la progettazione prestazionale (cap. M.2) e Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale (cap. M.3) del Codice di prevenzione incendi.

La pubblicazione, per quanto concerne i paragrafi 5, 6 e 7, è già riferita (scritte in rosso) all'*ultima versione del Codice modificata* approvata il 18 giugno 2019 in sede di Comitato Centrale Tecnico Scientifico dei VV.F. .

La guida si suddivide in tre focus sui Metodi del Codice di prevenzione incendi:

- M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio;
- M.2 Scenari d'incendio per la progettazione prestazionale;
- M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

Il capitolo 8 contiene inoltre vari **casi studio sui Metodi nelle nuove RTV**.

Tra le novità si segnalano:

- **appalto integrato su progetti di massima** (contro cui si è schierata nettamente l'OICE, l'associazione delle società di ingegneria ed architettura aderente a Confindustria, secondo cui *“non si può concepire nel regolamento del codice un ritorno infelice ad un modus operandi che ha prodotto i risultati peggiori della storia delle costruzioni in Italia, in spregio a tutto quanto affermato negli ultimi anni sulla centralità del progetto”*)
- premi alle imprese più solide
- **semplificazione per i micro-affidamenti**
- principio di rotazione per le gare
- congruità offerta limitata a costi della manodopera e al rispetto della sicurezza
- **alleggerimento requisiti professionali del Rup** in base all'importo dei contratti
- eliminazione della richiesta di dimostrare competenze di project management per la gestione degli appalti più complessi
- nascono nuove categorie ed aumentano le classifiche di qualificazione.

Nelle intenzioni del Ministro **entro il 15 dicembre 2019 la bozza sarà completata.**

A questo punto scatterà l'iter per l'approvazione del testo che prevede numerosi passaggi: anzitutto l'approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Dopodiché il Regolamento assumerà la forma di dPR e, seguirà il parere della Conferenza Stato Regioni, quello del Consiglio di Stato, e quello delle commissioni parlamentari competenti, infine il testo giungerà in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Il regolamento unico sugli appalti

Obiettivo del Regolamento unico è quello di **riunire in un unico corpo normativo** molte delle disposizioni che la precedente versione del *dlgs n.50/16* (Codice Appalti) aveva disseminato tra linee guida, vincolanti o meno, dell'ANAC e decreti ministeriali. Ma soprattutto tenere conto di quanto previsto dallo Sblocca cantieri.

L'attuale bozza del Regolamento unico è suddivisa in **5 parti**:

- Parte I – Disposizioni comuni
- Parte II – Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
- Parte III – Contratti pubblici relativi a servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici nei settori ordinari
- Parte IV – Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari
- Parte V – Disposizioni transitorie e abrogazioni

Come previsto dall'art. 216, comma 27-octies dello Sblocca Cantieri, reca disposizioni nelle seguenti materie:

- a. nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP);
- b. progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c. sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d. procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e. direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f. esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g. collaudo e verifica di conformità;
- h. affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i. lavori riguardanti i beni culturali.





Serve il permesso di costruire per installare un dehor?



Il Tar Lombardia chiarisce che per l'installazione di un dehor, non stagionale a supporto di un'attività commerciale, serve il permesso di costruire

Con la **sentenza n. 990/2019 del Tar Lombardia** viene ribadito che per installare un *dehor*, che soddisfi un'esigenza stabile nel tempo, a supporto di un'attività commerciale, serve il permesso di costruire.

Il Tribunale, inoltre, sottolinea che un *dehor* non può essere considerato una pertinenza.

I fatti in breve

Il titolare di una enoteca si vede recapitare un'ordinanza di demolizione, da parte del Comune, avente ad oggetto interventi eseguiti in **assenza del permesso di costruire**.

In particolare il Comune contestava la realizzazione/installazione del manufatto antistante l'attività di ristorazione (*dehor*), ove erano collocati tavolini e sedie utilizzati per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto realizzato in assenza di titolo edilizio.

Il manufatto abusivo è descritto dall'Amministrazione come.

una struttura autonoma che costituisce, delimita e arreda uno spazio per il ristoro all'aperto, annesso al locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa adibita a dehors permanente semichiuso, realizzato con elementi in legno (montanti, travi e travetti), avente dimensioni esterne di m 13,55 X 8,60.

(...) La struttura è semichiusa lateralmente da tende in tessuto e tende saliscendi plastificate a delimitazione dell'ambito, poggia su suolo pavimentato, non è ancorata, ma ha caratteri di solidità.

Per il proprietario:

il dehors non è una struttura autonoma e utilizzabile indipendentemente rispetto all'enoteca, non ha carattere permanente poiché può essere facilmente e velocemente rimosso, non è munito di solaio ma solo di un telo per il riparo degli avventori dalle intemperie, non è chiuso su tutti i lati ed è privo di riscaldamento.

Il manufatto sarebbe, quindi, ascrivibile agli interventi liberi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del d.P.R. 380/2001, ovvero alle "opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni".

termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

- a. **climatizzazione di edifici e ambienti;**
- b. **produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;**
- c. cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
- d. lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- e. cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto.

Esclusioni

Il decreto non si applica a:

- a. impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
- b. impianti di incenerimento;
- c. impianti costituiti da stufe catalitiche;
- d. impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Ai fini del calcolo della portata termica complessiva, **non concorrono gli apparecchi domestici** di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

Obiettivi

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti devono essere realizzati in modo da:

- evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Disposizioni per gli impianti esistenti

Agli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termica superiore a **35 kW e fino a 116 kW**, realizzati in conformità alla previgente normativa, **non è richiesto alcun adeguamento**, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

Allegati

Al decreto sono allegati:

Allegato 1

- Sezione 1 – Termini e definizioni;
- Sezione 2 – Disposizioni comuni;
- Sezione 3 – Apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
- Sezione 4 – Generatori di aria calda a scambio diretto;
- Sezione 5 – Nastri radianti e moduli a tubi radianti;
- Sezione 6 – Impianti per la cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani, per il lavaggio biancheria e per la sterilizzazione;
- Sezione 7 – Impianti per la cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambienti simili;
- Sezione 8 – Apparecchi di riscaldamento di tipo "A" realizzati con diffusori radianti ad incandescenza;
- Tavola 1 – locale fuori terra;
- Tavola 2 a – b – c – locale interrato;
- Tavola 3 – locale seminterrato;
- Tavola 4 – installazione all'aperto adiacente a parete.

Allegato 2

Elenco non esaustivo delle specifiche tecniche adottate dagli enti di normazione, caratterizzanti le configurazioni più usuali e significative, costituenti regola dell'arte.



Clicca qui per scaricare il decreto del Ministero dell'Interno

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Ecobonus e Sismabonus dalle Entrate i codici tributo per la cessione del credito



L'Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo da utilizzare per la cessione del credito per Ecobonus e Sismabonus

Con la **risoluzione 96/E del 20 novembre 2019** l'**Agenzia delle Entrate** ha istituito i codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Ricordiamo infatti che l'articolo 10 del *dl n. 34/2019* (decreto Crescita), convertito nella legge n. 58/2019, ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per **Ecobonus e Sismabonus**.

La cessione del credito

In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 10 consentono ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi.

Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi può **cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi**, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Con *provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019* sono state definite, tra l'altro, le modalità di attuazione delle suddette disposizioni.

In particolare, ai sensi del punto 3.1 del richiamato provvedimento, il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il soggetto beneficiario della detrazione ha comunicato all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per lo sconto, con le modalità stabilite dal punto 1 del provvedimento medesimo.

I codici tributo


Pertanto le Entrate, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d'imposta, tramite modello F24, hanno istituito i seguenti codici tributo:

- **6908 – Ecobonus** (ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013);
- **6909 – Sismabonus** (ai sensi dell'articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio dell'opzione per lo sconto, inviate all'Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 31 luglio 2019.

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il fornitore confermi l'esercizio dell'opzione e attesti l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)





Messa in sicurezza delle scuole: un miliardo di euro stanziati dal MIUR



Il Ministero dell'Istruzione stanziava un ulteriore miliardo di euro per il piano nazionale di messa in sicurezza delle scuole

Il Ministro dell'Istruzione, durante la Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole, ha annunciato che è stata stanziata un'integrazione al piano nazionale di investimenti per la messa in sicurezza delle scuole di circa un **miliardo di euro**.

L'annuncio è stato dato nel corso della riunione dell'Osservatorio Nazionale per l'Edilizia scolastica che è stato convocato in via del tutto straordinaria a Rivoli (normalmente si tiene a Roma) presso il Liceo scientifico "Darwin", dove, undici anni fa, uno studente è stato ucciso dal **crollò del soffitto della classe dove studiava**.

Per il Ministro:

Una scuola sicura è una scuola di cui ci prendiamo cura, è una scuola che ci insegna a prenderci cura delle cose, non è accettabile per un'economia avanzata avere tante scuole che non sono ancora in sicurezza.

Ricordiamo che il MIUR ha stanziato recentemente per l'edilizia scolastica:

- 1,7 miliardi di euro di **mutui BEI**;
- oltre 65 milioni destinati a un **Piano straordinario per la verifica dei solai e dei controsoffitti**;
- 120 milioni per gli interventi di messa in sicurezza nelle scuole delle aree colpite dal sisma in Centro Italia;

a cui si aggiungerà un altro miliardo erogato nelle prossime settimane agli istituti.

All'Osservatorio Nazionale per l'Edilizia scolastica hanno partecipato anche le associazioni e i rappresentanti delle *task force* regionali che stanno dando supporto agli enti locali nell'attuazione degli interventi.

Nel corso dell'evento è stato presentato il nuovo **cruscotto dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica** con le linee di finanziamento attive, l'aggiornamento dei cantieri aperti e chiusi, le risorse liquidate e le economie di spesa.

Mutui BEI 2018-2020

Con la *pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 1 gennaio 2019*, il MIUR ha autorizzato le regioni alla stipula dei mutui BEI 2018-2020 e all'individuazione degli interventi da effettuare.

Gli interventi finanziati sono quelli inclusi nei **piani regionali triennali di edilizia scolastica** di cui alla programmazione unica nazionale definita dal decreto interministeriale 3 gennaio 2018, con cui sono state definite le procedure e i criteri per la definizione della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 1,7 miliardi di euro.

Con decreto 3 gennaio 2019, n. 2 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019), il Miur ha assegnato 172.708.620,16 euro, provenienti dal decreto Mutui BEI 2015, agli enti locali per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza delle scuole o di costruzione di nuovi edifici scolastici. Si tratta di economie derivanti dalla prima trancia dei mutui BEI e spettanti agli enti locali inseriti nell'elenco allegato al provvedimento.

Il piano per le verifiche su solai e controsoffitti

Per le verifiche strutturali da effettuare nelle scuole, *il MIUR ha approvato un apposito piano* che rende disponibili complessivamente 40 milioni di euro.

È prevista, inoltre, una quota ulteriore pari a 25,9 milioni di euro da assegnare successivamente per gli **interventi urgenti di messa in sicurezza** che dovessero rendersi necessari all'esito delle indagini sui solai e i controsoffitti.

I fondi sono così suddivisi:

- il 30 % è riservato a Province e Città Metropolitane;
- il 70 % è a favore dei Comuni e/o unioni di Comuni.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Tempi di pagamento della PA: i dati incoraggianti del MEF



Continua il miglioramento sistematico dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni italiane: ecco i dati del Ministero dell'Economia pubblicati in un focus

Il MEF (**Ministero Economia e Finanze**) ha aggiornato i dati relativi all'anno 2018 sui tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni.

E' evidenziato come continua il miglioramento sistematico dei tempi di pagamento delle PA, alla luce degli ultimi dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) relativi al 2018: sono state pagate circa 22,1 milioni di fatture, con tempi di pagamento che mostrano in media **un ritardo di soli sette giorni rispetto ai termini previsti dalla legge**.

Anche tenendo conto delle code dei pagamenti delle fatture del 2018 non ancora effettuati al momento della rilevazione (che comporterà un leggero peggioramento del tempo medio di ritardo), si registra un significativo **miglioramento rispetto ai tempi medi di ritardo relativi alle fatture del 2017** (10 giorni) e del 2016 (16 giorni).

I tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni

Ricordiamo che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a **pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento**, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni.

Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo.

Negli ultimi anni, anche grazie all'introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015, il numero delle pubbliche amministrazioni che paga i fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente, si è gradualmente e progressivamente ridotto.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze svolge un ruolo primario nel monitoraggio del processo di estinzione dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato *Piattaforma dei crediti commerciali (PCC)* che rileva le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.200 amministrazioni pubbliche registrate.

I dati del MEF del 2018

I dati pubblicati dal MEF sono relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Nel 2018 sono state registrate oltre 28 milioni di fatture ricevute, e non respinte, dalle pubbliche amministrazioni, per un importo totale pari a 163,3 miliardi di euro, di cui 145 miliardi effettivamente liquidabili (ossia al netto della quota IVA e degli importi sospesi e non liquidabili).

La Piattaforma ha rilevato i pagamenti relativi a 22,1 milioni di fatture, per un importo pari a 128,3 miliardi di euro che corrisponde a circa l'88,5% del totale (al netto della quota IVA e degli importi sospesi e non liquidabili). I tempi medi ponderati occorsi per saldare, in tutto o in parte, queste fatture sono pari a 54 giorni, a cui corrisponde un ritardo medio di 7 giorni sulla scadenza delle fatture stesse.





Figura A – tempi di pagamento 2015/2018

Le analisi condotte sui tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni, per il periodo 2015-2018 (Fig. A), confermano che, negli ultimi anni, le PA hanno conseguito un miglioramento dei tempi di pagamento sistematico e continuo. Tale tendenza risulta essere generalizzata e riscontrabile per i diversi comparti delle Pubbliche Amministrazioni, sebbene permangano situazioni differenziate a livello territoriale.

Rispetto al dato medio nazionale, il **Nord presenta tempi di pagamento mediamente inferiori di 8 giorni**, il Sud fa registrare un valore medio superiore di 11 giorni, nel Centro emerge un tempo medio di pagamento di 3 giorni superiore. Differenze si riscontrano anche nei tempi di pagamento dei diversi Enti.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Scala di collegamento tra piani: è vano tecnico



Secondo quanto stabilito dal Tar Campania con sentenza n.1894/19 la realizzazione della scala di collegamento tra piani è urbanisticamente irrilevante

Non è da considerarsi nuovo volume, ed è pertanto un vano tecnico urbanisticamente irrilevante, la scala di collegamento dal piano terreno al primo piano. Questo ha affermato il **Tar Campania nella sentenza n.1894 del 12 novembre 2019**.

La sentenza del Tar

Nel dettaglio i giudici amministrativi sono stati chiamati a decidere in merito al ricorso presentato dal proprietario di un manufatto contro l'ordinanza del comune in cui, tra l'altro, veniva ingiunta la **demolizione di una scala di collegamento dal piano terra al primo piano** composta da n. 12 gradini delle dimensioni cm. 75 di lunghezza, cm. 26 di larghezza e cm. 12 di altezza, ordinanza adottata in virtù di quanto previsto dall'art. 31 del *dpr 380/2001*.

Per i giudici amministrativi campani, anche e soprattutto in considerazione delle sue modeste dimensioni, **questo tipo di scala non determina la creazione di nuove superfici o volumi**, essendo piuttosto qualificabile in termini di vano tecnico, urbanisticamente irrilevante, in quanto priva di qualsiasi autonomia funzionale ed idonea a determinare un aggravio del carico urbanistico, giacché esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale.

Se tale scala è stata realizzata senza l'autorizzazione paesaggistica in zona vincolata, non è abuso edilizio ed è soggetta, eventualmente, a valutazione di compatibilità paesaggistica postuma che la Soprintendenza dovrà effettuare per legge (art. 167, comma 4 lett. a *dlgs. 42/2004*).

In relazione a questo intervento, così come in relazione all'intervento relativo all'apertura di un vano porta, la Soprintendenza avrebbe dovuto effettuare la **valutazione di compatibilità paesaggistica postuma**, piuttosto che escludere, come ha sostanzialmente fatto, la stessa procedibilità dell'istanza, con conseguente illegittimità tanto del parere negativo da quest'ultima reso quanto della successiva ordinanza di demolizione adottata dal comune.





Presentato a L'Aquila il Manifesto delle città delle Aree interne



La Carta dell'Aquila – dalla Smart city alla Smart Area – per ricordare il valore dei municipi delle aree interne e montane

Si chiama Carta dell'Aquila, è il Manifesto delle città delle aree interne italiane e contiene valutazioni, strategie di rilancio e richieste di impegno preciso al governo centrale ed una politica legislativa che tenga conto dell'ampio e complesso territorio che, da nord a sud, vive stesse difficoltà e condivide stessi obiettivi.

La Carta è stata presentata nel corso di un evento pubblico, promosso dal Comune dell'Aquila ed inserito nel cartellone di appuntamenti del Festival della Partecipazione, che si è svolto sabato 23 novembre nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni.

A lanciarla il primo cittadino del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi, insieme con i sindaci delle città di Avellino, Gianluca Festa, Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e Carpi, Alberto Bellelli, rappresentato dall'assessore con delega alla ricostruzione Riccardo Righi, con la partecipazione dell'assessore regionale alle Aree interne, Guido Quintino Liris, del direttore dell'Agenzia della Coesione territoriale, Antonio Caponetto, e del presidente dell'associazione Cultura Italiae, Angelo Argento.

Da Matera in collegamento ha manifestato la sua adesione anche il sindaco Raffaello De Ruggieri.

Si è trattato dell'atto di nascita di un *think tank* appena abbozzato, la base per la rivincita delle città piccole e medie della dorsale appenninica, che ridisegna un nuovo ruolo per le micropoli (alternativa italiana alle megalopoli mondialiste), che **supera il concetto di smart city per avviarsi a passo spedito verso quello di smart area.**

Una carta attraverso la quale si chiedono allo Stato non più soldi per le aree interne, ma piuttosto più semplificazione e più attenzione verso il ruolo delle piccole e medie città e verso i quattro assi delineati: innovazione, formazione, cultura e turismo, oltre che per le infrastrutture informatiche e per quelle destinate alla mobilità. Intanto, comunque, si gettano le basi per una rete di collaborazione tra Comuni affini, per alleanze tecniche, valorizzazione di esperienze comuni, condivisione d'idee e di sogni.

Cultura, formazione, innovazione e turismo: questi gli hub di competenze sui quali programmare politiche di investimento e facilitare il passaggio da smart city a smart area delle zone appenniniche per attivare connessioni virtuose tra i comuni e renderli più attrattivi per famiglie ed imprese.

Ecco come le città dell'Appennino scelgono di contare nel secolo delle aree metropolitane, usando intelligenza, spirito d'iniziativa, ottimizzando le risorse, unendo le forze.

La Carta dell'Aquila individua politiche e azioni, da condividere con i diversi livelli istituzionali, per attivare una rete di costante collaborazione tra città delle aree interne e generare un

nuovo protagonismo. Per invertire i fenomeni di depauperamento demografico e socio economico dei territori le città chiedono:

Scarica qui 'La Carta dell'Aquila'

Potremo dire: c'è vita in Appennino. Perfino speranza. Ed entusiasmo.

Le parole d'ordine della Carta sono state evocate da **ACCA software**, invitata come best practice dal sindaco di Avellino, che all'Aquila ha presentato la propria esperienza, la nuova avveniristica sede realizzata in Irpinia e raccontato come, attraverso le autostrade digitali e la banda larga, il lavoro possa arrivare dovunque, anche tra le montagne d'Appennino. Con coraggio, passione, talento e condivisione.

Eccoli i quattro comandamenti del nuovo Appennino.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



BIM in tour 2020: i corsi di Confedertecnica sul BIM



Confedertecnica con la partnership di ACCA software organizza da gennaio nuovi corsi sul BIM in 35 città italiane

Confedertecnica con **ACCA software** media partner presentano i corsi del **BIM in tour 2020**: uno strumento concreto/operativo nato per offrire sostegno ed opportunità di sinergie lavorative innovative nel settore delle costruzioni 4.0.

Il corso è rivolto a liberi professionisti, architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, studenti, funzionari tecnici dipendenti e a tutti gli operatori del settore.

Contenuti del corso

Forte delle pregresse esperienze formative, Confedertecnica propone uno strumento innovativo di formazione, articolando un programma fitto ed interessante in tutta Italia.

Si tratta di una buona occasione per i tecnici professionisti aderenti per formarsi ed aggiornarsi sulla grande **rivoluzione del BIM** e sulle opportunità concrete di **sbocchi professionali**.

L'evento, organizzato in collaborazione con ACCA Software, azienda leader nella produzione di software nel campo dell'architettura e dell'edilizia, è suddiviso in:

- BIM PROJECT: Corso di progettazione architettonica con software *Edificius*;
- BIM STRUCTURAL: Corso di progettazione e calcolo strutturale con software *EdiLus-CA*.

BIM in tour 2020 è il metodo più efficace per comprendere appieno le dinamiche di utilizzo dei software, ed è l'occasione unica di prendere parte ad un format innovativo prodotto da Confedertecnica per vivere momenti di confronto attraverso nuovi strumenti di dialogo come il Barcamp, Elevator Pitch e Speed Date atti a creare sinergie oltre ad un'imperdibile occasione per stringere connessioni lavorative con professionalità specifiche di settore.

Corpo docenti

Il corpo docenti è composto da:

- Arch. **Alberto Pavan**, ricercatore Politecnico di Milano, Presidente Sottocommissione BIM norma UNI 11337 (Coordinatore Scientifico);
- Arch. **Dalila Cavallo**, Bim Coordinator Master AM4.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione comprende:

- **lezioni frontali** in 35 città con docenti universitari ed esperti del tavolo tecnico normativo ministeriale per l'apprendimento e l'applicazione della nuova normativa di settore, con il coordinamento tecnico-scientifico del prof. A. Pavan;
- **lezioni con esperti ACCA** per diventare operatori esperti, dall'installazione all'utilizzo del software prescelto;
- **lezioni E-Learning** specifiche sull'utilizzo del programma prescelto (Edificius e/o EdiLus-CA) su piattaforma Edmodo fino al rilascio dell'ATTESTATO FINALE da parte di ACCA software;
- **abbonamento** software licenziato di mesi 12 + 3 : **Edificius** + MEP + GR + LAND + AlrBIM + RTBIM + usBIM.platformONE + AMICUS oppure EdiLus-CA full + pushhover + CF + SOLAI-PALI + usBIM.platformONE + AMICUS;
- **dispense** redatte dal coordinamento Scientifico, con raccolta inedita delle presentazioni dei relatori;
- banca dati e **normativa BIM** sempre aggiornata su piattaforma;
- raccolta di tutte le **FAQ** consultabili su piattaforma;
- monografia **guida al BIM** in edizione digitale;
- inserimento in elenco di "PROFESSIONISTI BIM CONFEDERTECNICA";
- POSSIBILITÀ di tirocini con aziende partner ;
- POSSIBILITÀ di recuperare le lezioni in tutte le 35 città;
- Barcamp Community di collaborazione tra docenti e partecipanti.

Programma del corso

Primo giorno in aula

- 8:30 – 9:00 Registrazione
- 9:00 – 11:00 Cosa è il BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) Quadro di Riferimento Normativo: Direttiva Europea n. 24/2014 del 26.02.2014 Manuale EU BIM Task Group Normativa Italiana: DLgs 50/2016 – D.M. 560 del 01.12.2017 Normativa UNI EN ISO 19650/2019 UNI EN ISO 16739 (IFC) – UNI 11337
- 11:00 – 11:15 Pausa Caffè
- 11:15 – 13:00 Cosa cambia per Progettista e Direttore Lavori con il BIM. Creazione e Gestione dei Modelli del BIM per: – Progettazione – Realizzazione – Manutenzione
- 13:00 – 13:30 Domande e Risposte
- 13:30 – 14:30 Pausa Pranzo
- 14:30 – 15:00 Intervento azienda partner
- 15:30 – 17:30 Presentazione software BIM Edificius e EdiLus + usBIM.platform ONE con Docente Acca in diretta streaming con Docente Acca in diretta streaming
- 17:30 – 17:45 Pausa Caffè
- 17:45 – 18:15 Intervento azienda partner
- 18:15 – 18:45 Presentazione Piattaforma Edmodo + strumenti dedicati

Secondo giorno in aula

- 8:30 – 9:00 Registrazione
- 9:00 – 11:00 Domande sul software (EdiLus ed Edificius) con Docente ACCA in diretta streaming
- 11:00 – 11:15 Pausa Caffè
- 11:15 – 11:45 Intervento azienda partner
- 11:45 – 13:00 Opportunità per il professionista attraverso il BIM – Le nuove figure professionali del BIM: parte 7 della norma UNI 11337 sul BIM
- 13:00 – 13:30 Intervento azienda partner
- 13:30 – 14:30 Organizzazione dei corner dove verranno presentate Attività Esperienziali
- 14:30 – 15:00 Business brunch con i partecipanti
- 15:00 – 15:30 Intervento azienda partner
- 15:30 – 17:30 Barcamp community tra docenti e partecipanti
- 17:30 – 18:30 Feed back corso e valutazione e verifica finale con rilascio Attestato

Clicca qui per iscriverti e scoprire le date ed i costi del BIM in tour 2020

ORGANIZZATO DA



riconosciuta Parte Sociale dal
Ministero del Lavoro

In collaborazione con

media partner



ente certificatore



soci fondatori



enti bilaterali





Saldo IMU e TASI 2019: entro il 16 dicembre il pagamento



Entro il 16 dicembre deve essere effettuato il saldo, e l'eventuale conguaglio, di IMU e TASI relativo al 2019

Quest'anno il termine del pagamento del saldo, e dell'eventuale conguaglio, dell' IMU e TASI 2019 **scade il 16 dicembre**.

Ricordiamo che con la *legge di bilancio 2019* sono state **sbloccate le aliquote dei tributi locali**, in pratica molti Comuni hanno avuto maggiore libertà nel fissare l'imposta unica comunale.

Tale flessibilità ha portato alcune amministrazioni comunali a decidere di aumentare le aliquote dell'IMU per cancellare la TARI, andando così a compensazione.

IUC, IMU e TASI 2019

L'**imposta unica comunale (IUC)**, introdotta dall'anno 2014, si basa su due presupposti impositivi:

- il **possesso di un immobile**, collegato alla natura e al valore
- la **fruizione di servizi comunali**

La IUC è composta da 3 elementi:

1. **imposta municipale propria (IMU)**, dovuta dal possessore di immobili
2. **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, dovuta ai servizi indivisibili
3. **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

Le abitazioni principali sono escluse sia dall'IMU sia dalla TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** che restano assoggettate ad entrambe le imposte.

IMU 2019

L'**IMU**, che ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (la vecchia ICI), è dovuta per il possesso di:

- fabbricati
- aree fabbricabili
- terreni agricoli

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile (valore catastale calcolato nei modi previsti dalla legge), **l'aliquota deliberata dal Comune** per la particolare fattispecie.

L'aliquota ordinaria fissata dalla legge per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo **0,76%**, che può essere aumentata o diminuita dai Comuni, da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%.

Per le **abitazioni principali con categoria catastale A/1, A/8 e A/9** l'aliquota stabilita dalla legge è pari allo **0,4%**; i Comuni possono aumentarla o diminuirla, da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

TASI 2019

La **TASI** grava sul **possesso o sulla detenzione** a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili. Non è dovuta per i terreni agricoli.

A decorrere dal 2016, le abitazioni principali (eccetto le A/1, A/8 e A/9) non sono soggette a TASI. Tale esclusione opera non solo nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche se è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale; in tale caso, l'imposta è dovuta solo dal possessore, che la verserà nella misura percentuale stabilita dal Comune.

La TASI presenta la stessa base imponibile dell'IMU e l'aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,1%. I Comuni possono disporre la riduzione dell'aliquota sino all'azzeramento ed introdurre specifiche agevolazioni.

La normativa prevede, inoltre, che l'aliquota TASI rispetti il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6 per mille per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e il 10,6 per mille per gli altri immobili.

In sintesi i **presupposti impositivi IMU e TASI** possono essere schematizzati secondo la seguente tabella:

	IMU	TASI
abitazione principale escluse A1/A7 e A/9	non dovuta	non dovuta
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9	soggetta a imposta	soggetta a imposta
altri fabbricati	soggetti a imposta	soggetti a imposta
fabbricati rurali strumentali	non dovuta	soggetti a imposta
aree fabbricabili	soggette a imposta	soggette a imposta
terreni agricoli	soggetti a imposta	non dovuta

Province autonome di Bolzano e Trento

L'IMU e la TASI non si applicano nella Provincia Autonoma di Bolzano e nella Provincia Autonoma di Trento. In sostituzione di tali tributi, nei Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è stata istituita l'imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia Autonoma di Trento l'imposta immobiliare semplice (IMIS).

TARI 2019

La **TARI** è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti e il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi.

Le tariffe della TARI sono determinate dal Comune sulla base dei costi del servizio.

Nella commisurazione della tariffa per le singole categorie di utenza, il Comune può seguire i criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al dpr n. 158 del 1999 o, in alternativa, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Anche per la TARI i Comuni possono introdurre agevolazioni ed esenzioni.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Efficienza energetica e rinnovabili negli edifici: novità in Lombardia



La Regione ha modificato le norme regionali in materia di efficienza energetica negli edifici ed obblighi di copertura dei fabbisogni energetici con fonti rinnovabili

Publicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n.48/2019 la **delibera regionale n. XI/2480 del 18 novembre 2019** recante:

Disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici: nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili e per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici.

Nello specifico la delibera contiene un allegato in cui sono definiti i criteri:

1. per assicurare il rispetto degli **obblighi in materia di fonti rinnovabili negli edifici** (allegato 3 del Dlgs 28/2011), anche installando gli impianti anche su un edificio diverso da quello soggetto all'obbligo medesimo;
2. per riconoscere la **funzione bioclimatica delle serre** e delle logge, ai fini della loro equiparazione ai volumi tecnici.

Nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili

Rispetto agli obblighi, l'intervento regionale definisce con chiarezza le ipotesi in cui l'obbligo di copertura del fabbisogno energetico da FER può essere ottemperato presso un altro edificio (sempre situato in Lombardia), pubblico o privato, dotato di caratteristiche idonee all'installazione dell'impianto previsto e previo consenso del suo legittimo proprietario o dell'avente titolo.

L'allegato integra le disposizioni approvate con delibera n. 3868 del 2015 e n. 6276 del 2017.

Nuovi criteri per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, vengono approvati i nuovi “Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, i fini dell’equiparazione ai volumi tecnici” aggiornando così i criteri approvati con dgr 1216/2014.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Crisi d’impresa: la guida ANCE



L’associazione dei costruttori ha pubblicato un’utile guida con 6 suggerimenti su come diminuire il ricorso alla crisi d’impresa

L’ANCE (associazione nazionale costruttori edili) ha pubblicato una nuova guida della collana di cui fanno parte anche:

- “Il fisco come leva per la rigenerazione urbana”;
- “Presunzione di non colpevolezza – Come coniugare difesa della legalità e tutela dei diritti costituzionali”.

La nuova pubblicazione dal titolo: “**Crisi d’impresa: come uscirne?**” individua **6 problematiche** e fornisce **6 suggerimenti** alle imprese in difficoltà.

La crisi d’impresa nel settore edile

La guida nasce dall’evidente considerazione che nel settore delle infrastrutture dilaga il fenomeno delle crisi d’impresa. I fallimenti, i concordati, le liquidazioni non risparmiano più nessuno, arrivando a toccare anche i grandi gruppi imprenditoriali. Le cause di tale patologia, ormai sistemica, sono molteplici e di varia natura.

Di seguito i 6 punti individuati dall’ANCE, con i relativi suggerimenti:

1 – Evitare il contagio delle imprese sane

- È necessario eliminare la possibilità di far partecipare alle gare imprese fallite o in concordato in continuità con l’eccezione dell’ipotesi in cui sia stato presentato, ai fini dell’ammissione alla continuità, un piano di rientro che preveda la soddisfazione di ciascun credito chirografario nella misura minima del 50%, nonché l’ottemperanza al divieto di cessione del ramo d’azienda relativo al contratto d’appalto.
- Nei raggruppamenti orizzontali, occorre prevedere che le singole imprese rispondano, ciascuna, per gli eventuali inadempimenti nei contratti stipulati con i terzi.

2 – Non fermare i cantieri

Il secondo classificato, per subentrare, deve poter eseguire i lavori alle condizioni da lui stesso offerte in gara.

3 – Pagare le imprese nei tempi previsti in Europa

In applicazione della direttiva UE sui ritardi di pagamento (Dir. UE 2011/7/11) va ribadito che i pagamenti non possono superare i 30 giorni complessivi, decorrenti dalla maturazione del diritto dell'appaltatore.

4 – Adeguare il corrispettivo agli aumenti eccezionali dei materiali

Va sancita l'obbligatoria previsione di clausole di revisione dei prezzi nell'ambito dei contratti stipulati post Codice 50.

5 – Il contenzioso va deciso in tempi brevi

- Eliminare la norma che limita la possibilità di iscrivere riserve su aspetti progettuali validati.
- Rafforzare le sezioni specializzate in materia di impresa con la previsione di una o più sezioni specifiche che si occupino esclusivamente di tutte le controversie, di qualunque importo, aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture.
- Potenziare gli strumenti di tutela alternativi al contenzioso giudiziario, attraverso la valorizzazione dell'istituto dell'accordo bonario e la reintroduzione dell'istituto del Collegio consultivo tecnico.
- Valorizzare l'istituto dell'arbitrato, gestito dall'ANAC.

6 – No allo split payment

Bisogna abrogare lo *split payment* o, comunque, rendere l'IVA una partita contabilmente neutra prevedendo, per le imprese soggette "a monte" allo *split payment*, l'applicazione del *reverse charge* "a valle" anche sulle forniture.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

